

Supplemento n. 32 - Lunedì 08 agosto 2016

Legge regionale 5 agosto 2016 - n. 19

Modifica delle leggi regionali: 6 novembre 2015, n. 36 (Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21); 29 dicembre 2015, n. 42 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - collegato 2016); 30 dicembre 2015, n. 43 (Legge di stabilità 2016 - 2018); 17 marzo 2016, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione regionale); 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale); 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 36/2015)**

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 (Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21) la parola «garantire» è sostituita dalla seguente: «*favorire*».

**Art. 2
(Abrogazione del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 42/2015)**

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 42 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2016) è abrogato.

**Art. 3
(Abrogazione del comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 43/2015)**

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 43 (Legge di stabilità 2016 - 2018) è abrogato.

**Art. 4
(Modifiche alla l.r. 5/2016)**

1. Alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 1 la parola «Autorità» è sostituita dalla seguente: «*Agenzia*»;
- b) al comma 1 dell'articolo 2 le parole «è incaricata di svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «*contribuisce a svolgere, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)*»;
- c) alla fine del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti parole: «, *operando a supporto dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) della Regione e degli enti di cui al presente comma.*»;
- d) al comma 2 dell'articolo 2 la parola «assicura» è sostituita dalle seguenti: «*contribuisce ad assicurare*»;
- e) al comma 1 dell'articolo 3 le parole «Sono organi dell'ARAC» sono sostituite dalle seguenti: «*Operano presso l'ARAC*»;
- f) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 le parole «esercita la vigilanza e il controllo» sono sostituite dalle seguenti: «*contribuisce a rafforzare l'attività dei Responsabili della prevenzione della corruzione nella vigilanza e nel controllo*»;
- g) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 dopo la parola «analizza» sono inserite le seguenti: «, *a livello regionale*»;
- h) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
«*c) supporta l'attività della Regione e degli enti di cui all'articolo 2 per attuare e aggiornare i rispettivi Piani di prevenzione della corruzione*»;

- i) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 le parole «, previe apposite intese,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, *previe apposite intese stipulate dalla Regione*»;
- j) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 le parole «ai codici etici» sono sostituite dalle seguenti: «*ai codici di comportamento ed opera in raccordo con le strutture competenti della Regione e degli enti di cui all'articolo 2 nella definizione e nell'aggiornamento dei codici stessi, nel monitoraggio della loro effettiva adozione e nella verifica della relativa osservanza*»;
- k) la rubrica dell'articolo 5 «(Poteri)» è sostituita dalla seguente: «(Funzioni)»;
- l) al comma 1 dell'articolo 5 le parole «Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge l'ARAC esercita poteri» sono sostituite dalle seguenti: «*L'ARAC esercita funzioni*»;
- m) al comma 2 dell'articolo 5 le parole «L'ARAC diffida gli enti di cui all'articolo 2 ad adottare» sono sostituite dalle seguenti: «*Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge 190/2012, segnala, anche su proposta dell'ARAC, alla Regione e agli enti di cui all'articolo 2 l'adozione di*» e le parole «a rimuovere» sono sostituite dalle seguenti: «*la rimozione di*»;
- n) al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole «Nel caso in cui» sono inserite le seguenti: «*la Regione e*» e le parole «non ottemperino ai provvedimenti dell'ARAC, di cui al comma 2, l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «*non adottino gli atti o i provvedimenti di cui al comma 2, il Responsabile della prevenzione della corruzione, anche su proposta dell'ARAC,*»;
- o) ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e al comma 1 dell'articolo 8 la parola «Autorità» è sostituita dalla seguente: «*Agenzia*».

**Art. 5
(Abrogazione del comma 7 dell'articolo 138 della l.r. 31/2008)**

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

- a) il comma 7 dell'articolo 138, come sostituito dall'articolo 2, comma 8, lettera kk), della legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria' conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015) è abrogato.

**Art. 6
(Modifica all'articolo 99 della l.r. 33/2009)**

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

- a) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 99, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 giugno 2016, n. 15 (Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità'), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, *nel rispetto della normativa statale*».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 5 agosto 2016

p. Roberto Maroni
Massimo Garavaglia

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1194 del 28 luglio 2016)